



COMUNE DI MONTA'

Provincia di Cuneo

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO: Art. 4, Decreto Legislativo 14 marzo 2011, nr. 23. Istituzione dell'Imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento.

L'anno duemiladodici addi quindici del mese di febbraio alle ore 21:00, nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Risultano:

Nr.	Componenti	Qualifica	Presenti/Assenti
1.	VALSANIA Silvano	Sindaco	PRESENTE
2.	ALMONDO Luciano	Vicesindaco	PRESENTE
3.	ALOI Pierino	Assessore Esterno	PRESENTE
4.	BARBERO Dorotea	Assessore Esterno	PRESENTE
5.	CASSETTA Flavio	Assessore Esterno	ASSENTE
6.	COSTA Giuseppe	Assessore Esterno	PRESENTE
7.	VALSANIA Matteo	Assessore Esterno	PRESENTE
8.	TALIANO Claudio	Consigliere	PRESENTE
9.	ROLFO Francesco	Consigliere	PRESENTE
10.	CASSETTA Susanna	Consigliere	PRESENTE
11.	TRUCCO Emiliano	Consigliere	ASSENTE
12.	AUDISIO Andrea	Consigliere	PRESENTE
13.	TALIANO Nicola	Consigliere	PRESENTE
14.	BIGLIA Massimo	Consigliere	PRESENTE
15.	FERRERO Valerio	Consigliere	PRESENTE
16.	TALIANO Enrico	Consigliere	PRESENTE
17.	MORONE Giovanna	Consigliere	PRESENTE
18.	COSTA Gianluca	Consigliere	ASSENTE
19.	MORONE Massimiliano	Consigliere	PRESENTE
20.	VALSANIA Gianluca	Consigliere	PRESENTE
21.	ZAVATTIN Maurizio	Consigliere	ASSENTE
22.	CASSETTA Osvaldo	Consigliere	PRESENTE

Con l'intervento e l'opera del Sig. Dr. Claudio CHIANESE - Segretario Comunale.

Il Sig. VALSANIA Silvano - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Art. 4, Decreto Legislativo 14 marzo 2011, nr. 23. Istituzione dell'Imposta di soggiorno ed applicazione del relativo regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco:

L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, nr. 23 recita:

“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, nr. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo”;

Su iniziativa dell'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero e dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive è stato richiesto ai comuni soci dell'ente stesso di valutare l'opportunità di introdurre e di regolamentare l'imposta di soggiorno con una visione di territorio, al fine di potenziare gli interventi in materia di turismo ed incrementare i flussi derivanti da questa importante risorsa, soprattutto in un contesto ed in un momento di particolare difficoltà economica;

Poiché larga parte dei comuni si è resa disponibile ad operare da subito in tale direzione, anche il nostro ente, che rientra tra i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di cui all'art. 12, D.Lgs. nr. 114/1998 (deliberazione del Consiglio Regionale 16 febbraio 2005, nr. 412-5585), ha previsto di adottare l'imposta di soggiorno in previsione dell'approvazione del bilancio 2012, necessaria sia per garantire il pareggio di bilancio che per potenziare gli interventi in materia di turismo;

La Giunta Comunale ha pertanto predisposto la bozza di regolamento di seguito allegata, ai sensi del suddetto art. 4, D.Lgs. nr. 23/2011, le cui principali caratteristiche sono le seguenti:

- La definizione del presupposto d'imposta nel pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di Montà;

- La definizione del soggetto passivo dell'imposta in chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di Montà;
- La definizione del soggetto responsabile della riscossione nel gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e che risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo;
- La definizione del criterio di commisurazione dell'imposta che viene determinata per persona e per notte di soggiorno, in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:

Fascia	Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno
A	Fino a 30 euro
B	Superiore a 30 euro e fino a 300 euro
C	Oltre 300 euro

- La definizione delle seguenti esenzioni:
 - a) ai minori entro il decimo anno di età
 - b) ai pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;
 - c) ai pernottamenti effettuati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/03;
 - d) agli autisti di pullman ed agli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti, a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.
- La definizione delle modalità di riscossione dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva;
- La definizione delle modalità e dei termini di versamento trimestrale, di dichiarazione annuale e di richiesta di rimborso dell'imposta;
- Le disposizioni in tema di accertamento dell'imposta;
- La definizione delle sanzioni applicabili e delle modalità di riscossione coattiva;
- La destinazione del gettito e le relative modalità di rendicontazione e relazione.

La Giunta Comunale in previsione dell'approvazione del bilancio di previsione 2012, al fine di garantire il pareggio dello stesso ha adottato le misure dell'imposta sulla base dell'articolazione individuata dal regolamento e precisamente:

Fascia	Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno	Imposta di soggiorno in euro per persona per notte
A	Fino a 30 euro	0,50
B	Superiore a 30 euro e fino a 300 euro	1,50
C	Oltre 300 euro	2,50

Ai fini del pareggio di bilancio la previsione di entrata di questa nuova risorsa può essere stimata in euro 5.000,00 tenendo conto del numero delle presenze comunicate dalla società di promozione turistica locale (circa 3.500 per l'anno 2010), dei criteri di applicazione di cui allo schema di regolamento e della misura dell'imposta come sopra riportato;

Per quanto riguarda la destinazione del gettito di imposta si prevede che la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determini le risorse destinabili e le ripartisca tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi. I soggetti che utilizzano i fondi sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa;

La Giunta Comunale deve relazionare annualmente al Consiglio Comunale circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti. Analoga relazione deve essere trasmessa all'osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Tutto ciò premesso e considerato si propone:

- Di istituire a partire dal 01.01.2012 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, nr, 23, in quanto il Comune di Montà rientra negli elenchi dei Comuni riconosciuti ad economia turistica, di cui all'art. 12, D.Lgs. nr. 114/1998 (Deliberazione del Consiglio Regionale del 16 febbraio 2005, nr, 412-5585);
- Di approvare il regolamento per l'istituzione e per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che la Giunta Comunale in previsione dell'approvazione del bilancio di previsione 2012, al fine di garantire il pareggio dello stesso, ha adottato le misure dell'imposta sulla base dell'articolazione individuata dal regolamento e precisamente:

Fascia	Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno	Imposta di soggiorno in euro per persona per notte
A	Fino a 30 euro	0,50
B	Superiore a 30 euro e fino a 300 euro	1,50
C	Oltre 300 euro	2,50

- Di dare atto che ai fini del pareggio di bilancio di previsione di entrata di questa nuova risorsa può essere stimata in euro 5.000,00 tenendo conto del numero delle presenze comunicate dalla società di promozione turistica locale (circa 3.500 per l'anno 2010), dei criteri di applicazione di cui allo schema di regolamento e della misura dell'imposta come sopra riportato;
- Di dare atto che le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione di premessa e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: 18; Votanti: 14;
Voti favorevoli 14
Voti contrari 0
Astenuti 0

DELIBERA

1. Di istituire a partire dal 01.01.2012 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, nr. 23, in quanto il Comune di Montà rientra negli elenchi dei Comuni riconosciuti ad economia turistica, di cui all'art. 12, D.Lgs. nr. 114/1998 (Deliberazione del Consiglio Regionale 16 febbraio 2005, nr. 412-5585).
2. Di approvare il regolamento per l'istituzione e per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare atto che la Giunta Comunale in previsione dell'approvazione del bilancio di previsione 2012, al fine di garantire il pareggio dello stesso, ha adottato le misure dell'imposta sulla base dell'articolazione individuata dal regolamento e precisamente:

Fascia	Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno	Imposta di soggiorno in euro per persona per notte
A	Fino a 30 euro	0,50
B	Superiore a 30 euro e fino a 300 euro	1,50
C	Oltre 300 euro	2,50

4. Di dare atto che ai fini del pareggio di bilancio di previsione di entrata di questa nuova risorsa può essere stimata in euro 5.000,00 tenendo conto del numero delle presenze comunicate dalla società di promozione turistica locale (circa 3.500 per l'anno 2010), dei criteri di applicazione di cui allo schema di regolamento e della misura dell'imposta come sopra riportato.
5. Di dare atto che le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2012.

* * *

COMUNE DI MONTA'
PROVINCIA DI CUNEO

* * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Art. 4, Decreto Legislativo 14 marzo 2011, nr. 23. Istituzione dell'Imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento.

* * *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS 267/2000 - TUEL

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica

Li, 11/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORESCO SILVIO

- in ordine alla regolarità contabile:

Li, 11/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 08 marzo 2012 al 23 marzo 2012 all'Albo Pretorio del Comune (N° 108 Reg. Pubblicazioni) ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – Testo Unico Ordinamento EE.LL.

OPPOSIZIONI :

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- è divenuta esecutiva il giorno 18 marzo 2012 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 D. Lgs. nr. 267/2000 - Tuel

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
